

**ORDINANZA MUNICIPALE  
CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN  
CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO  
DI BICICLETTE ELETTRICHE**

(del 14 febbraio 2011)

aggiornata con RM del 16.08.2016

# ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato:

- gli art.li 192 LOC e 44 RALOC del 10.03.1987;
- l'articolo 170 del Regolamento comunale;
- la risoluzione municipale del 14 febbraio 2011 e successiva modifica del 16.08.2016

## ordina

### CAPITOLO I

#### *Disposizioni introduttive*

**Art. 1**  
Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di Paradiso e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

**Art. 2**  
Beneficiari

<sup>1</sup>Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta elettrica, effettuato a decorrere dall'introduzione della presente ordinanza, le persone fisiche (permessi B e C compresi, esclusi permessi B/formazione) e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a Paradiso – per scopi di mobilità aziendale – aventi domicilio/sede da almeno 3 anni nel Comune.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un contributo unico.

**Art. 3**  
Contributo finanziario

<sup>1</sup>Il contributo corrisponde al 20% del prezzo di acquisto comprovato della bicicletta elettrica (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 500.--.

---

<sup>1</sup> paragrafo modificato con RM 16.08.2016

**Art. 4**

Condizioni al sussidio

Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a. il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo *ebike Ticino online* ([www.ebiketicino.ch](http://www.ebiketicino.ch)).
- b. il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- c. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

<sup>2</sup>Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

**Art. 5**

Cambio di detentore

<sup>1</sup>Il richiedente di un contributo non può rivendere la bicicletta elettrica nei primi 3 anni dall'acquisto.

<sup>2</sup>Nel caso di violazione di tale obbligo al Comune dovrà essere rimborsato il sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio

**CAPITOLO II***Disposizioni amministrative***Art. 6**

Procedura

<sup>1</sup>La richiesta di contributo deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso tutti gli sportelli o scaricabile dal sito ufficiale del Comune ([www.comune-paradiso.ch](http://www.comune-paradiso.ch)) con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup>Se la richiesta soddisfa le condizioni, il contributo viene versato entro 30 giorni sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

<sup>3</sup>Il diniego d'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

**Art. 7**

Competenza

<sup>1</sup>Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

<sup>2</sup>Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

<sup>3</sup>Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

<sup>4</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.<sup>2</sup>

### **CAPITOLO III**

#### *Disposizioni finali*

#### **Art. 8**

Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

#### **Art. 9**

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 15 febbraio 2011

Approvato con RM 14.02.2011

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 16.08.2016	22.08.2016 / 20.09.2016

---

<sup>2</sup> paragrafo modificato con RM 16.08.2016